



Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza per gli autisti del 19 giugno 1995¹ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a^{bis} e b

¹ La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

- a^{bis}. per il trasporto di cose nel traffico transfrontaliero, se il peso totale del veicolo o del convoglio è superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t;
- b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere superiore a otto.

Art. 4 cpv. 1 lett. j e k

¹ La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

- j. e combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, a condizione che il peso totale del veicolo o del convoglio sia superiore a 2,5 t ma non a 3,5 t, la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- k. con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale, a condizione che:
 - 1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa,

¹ RS 822.221

2. la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale, e
3. il trasporto non sia effettuato per conto terzi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr